Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 agosto 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale del FALLIMENTO TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:

- per FALLIMENTO TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA, Maurizio Fabbri, munito di delega da parte del Curatore Fallimentare;
- per UILCOM UIL, Stefano Ricci;
- per SLC CGIL, Riccardo Saccone;
- per FILCAMS CGIL, Luciano Cozzi;
- per FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per RSA CGIL, Silvia Lucchini;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lazio, Lombardia e Piemonte, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

1. il FALLIMENTO TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA, con sede legale in Novara, domiciliata presso lo Studio La Rosa in Milano, operava nel Settore Telecomunicazione, con un organico pari a n. 11 lavoratori – inquadrati ai fini previdenziali nel settore terziario - a cui applicava il CCNL Terziario e Telecomunicazione;
2. il Tribunale di Milano, con sentenza RG 408/2011 n. 578/10 del 31 maggio 2011, ha dichiarato il fallimento della Società;
3. a causa del fallimento, la Società si è vista costretta a richiedere - con nota del 19 luglio 2011, prot. n. 15/VII/0017112/16.01.03 del 25.07.2011 - l'intervento della CIG in deroga a far data dalla dichiarazione di fallimento;

4. con successiva nota prot. n. 15/VII/0017581/MA003.A00 del 29.07.2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione antierisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 che regola le modalità di finanziamento dell'intervento di sostegno al reddito, in deroga alla normativa vigente, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Il Curatore Fallimentare presenterà istanza di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di circa 7 mesi, a decorrere dal 31 maggio 2011 al 31

dicembre 2011, per un numero massimo di **11 lavoratori,** pari all'intero organico aziendale, così ripartiti:

- **n. 5 occupati nella Regione Lombardia;**
- **n. 4 occupati nella Regione Piemonte;**
- **n. 2 occupati nella Regione Lazio.**

2. La CIG in deroga sarà attuata a zero ore, senza rotazione, considerata la cessazione dell'attività.
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, il Fallimento richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte del Fallimento dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere in ogni caso presentato congiuntamente all'istanza di concessione agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Il Fallimento è tenuto, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL FALLIMENTO

ITALIA LAVORO

OO.SS.

RSA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI